



**REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI**  
**CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato, con atto del 21.12.2018 , dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso lo studio dell'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6933 del 21.11.2018, con cui è stato reso parere contrario al mantenimento delle opere abusive eseguite ed è stata ordinata la rimozione di quanto realizzato senza autorizzazione dalla ricorrente.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento perché sull'istanza della ricorrente si sarebbe formato il silenzio assenso, per difetto d'istruttoria e di motivazione , per mancato avvio del procedimento e per indisponibilità dei documenti.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n. 1522 dell'8.3.2019..

**CONSIDERATO** che il silenzio assenso non opera per le pratiche in sanatoria , che l'avvio del procedimento non occorre nei procedimenti a istanza di parte, che l'articolo 167 del D.l.vo n. 42/2004 e s.m.i. non si applica agli interventi che comportano un aumento di volume , come quello posto in essere dalla ricorrente consistente nella chiusura di un pergolato autorizzato;

**REGIONE SICILIANA**

**RITENUTO** che il parere contrario della Soprintendenza e il conseguente ordine di rimozione costituiscono un atto dovuto, in ordine al quale non necessitava effettuare un sopralluogo;

**RITENUTO**, pertanto, che il provvedimento impugnato è stato sufficientemente motivato,

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6933 del 21.11.2018, con cui è stato reso parere contrario al mantenimento delle opere abusive eseguite ed è stata ordinata la rimozione di quanto realizzato senza autorizzazione dalla ricorrente.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato, con atto del 21.12.2018, dalla signora xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso lo studio dell'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina reso con nota prot. n. 6933 del 21.11.2018, con cui è stato reso parere contrario al mantenimento delle opere abusive eseguite ed è stata ordinata la rimozione di quanto realizzato senza autorizzazione dalla ricorrente.

**Art. 2)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

**Art.3)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 20 maggio 2019

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Sergio Alessandro f.to*